Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

IL PRODUTTORE HA UN OBBLIGO DI CONTROLLO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' DELLE AUTORIZZAZIONI DI COLORO AI QUALI CONSEGNA I RIFIUTI

Nota a Corte di Cassazione – Sezione III Penale – sentenza dell'11 maggio 2007, n. 18030

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

Con la sentenza n. 18030 dell'11 maggio 2007 la Corte di Cassazione, anche in vigenza del nuovo decreto legislativo n. 152/2006, conferma un assunto da essa sostenuto già in precedenti pronunce e cioè che il produttore-detentore di rifiuti speciali, qualora non provveda all'autosmaltimento o al conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il pubblico servizio, può consegnarli ad altri soggetti, ma - in tal caso - ha l'obbligo di controllare che si tratti di soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento; ove, per contro, tale doverosa verifica sia omessa, il produttore-detentore risponde a titolo di concorso con il soggetto qualificato nella commissione del reato di cui all'art. 51, comma 1, D. Lgs. n. 22 del 1997 [così Corte di Cassazione – Sez. III Penale – sentenza del 17 aprile 2003, n. 16016].

Nella fattispecie in esame, i Giudici della Suprema Corte hanno confermato la condanna impartita dal Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Montebelluna, nei confronti del rappresentate legale di una società, avendolo riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 110 c.p. (concorso di persone nel reato) e 51, comma 1°, lett. a) del D. Lgs. n. 22/1997 (oggi art. 256, comma 1°, lett. a) del D. Lgs. n. 152/2006), per avere conferito – al fine di essere recuperati - rifiuti speciali non pericolosi classificati con CER 070213, 160304 e 040109 (rispettivamente materiale plastico, rifiuti inorganici e rifiuti da confezionamento e finitura di pelli) ad una società che non era autorizzata al recupero di tale tipologia di rifiuti.

È stato ritenuto, quindi, che in questo caso si configura: "*una responsabilità personale per omesso controllo relativamente al possesso di tale autorizzazione, conseguente alla violazione dell'obbligo (e non solo onere in senso tecnico: cfr. il 2° comma dell0articolo l0 del D. Lgs. n. 22, ripreso anche al secondo comma dell'art. 188 del D. Lgs. n. l52/06) imposto al produttore di rifiuti, qualora*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

decida di conferirli ad un terzo per lo smaltimento o il recupero, di rivolgersi a soggetto debitamente autorizzato."

La Cassazione, nel prosieguo della sentenza, ha inoltre precisato che tale responsabilità : "*non è esclusa dal fatto che il terzo sia munito di autorizzazione, ma relativamente a rifiuti diversi da quelli oggetto di conferimento, perché ciò si risolve nella mancanza di autorizzazione relativamente ai rifiuti conferiti*".

Ed infatti si ricorda come, al momento dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, i soggetti che si iscrivono alle varie categorie debbano specificare anche i rifiuti che intendono gestire (mediante l'indicazione dei rispettivi codici CER), nonché la quantità complessiva dei rifiuti da trattare al fine di essere inseriti nelle apposite classi dell'Albo; per cui l'interessato potrà effettuare le operazione per le quali ha richiesto l'iscrizione all'Albo limitatamente alle tipologie di rifiuti per le quali è stata richiesta l'autorizzazione.

Conseguentemente, l'omissione da parte del produttore-detentore del rifiuto di controllare la regolarità delle autorizzazioni dei terzi ai quali si conferiscono i rifiuti è da ritenersi una "colpa non scusabile", conseguendo "*alla negligenza nella verifica della esistenza di specifica autorizzazione*".

Al riguardo la Corte ha voluto anche sottolineare come: "*Stante il carattere evidente e la natura elementare dell'adempimento richiesto, consistente nella acquisizione dal candidato ricevente dell'atto autorizzatorio e nella semplice lettura dello stesso, il Tribunale ha infatti in maniera non irragionevole valutato le circostante addotte dal ricorrente a sostegno della propria buona fede come non idonee ad escluderne la colpa*."

D'altra parte – come sostenuto da noi in più occasioni – tale obbligo di controllo non potrebbe neppure essere delegato a terzi.

Su tale argomento si ritiene opportuno riportare a seguire quanto scritto in "*Rifiuti solidi e liquidi: trasporto, stoccaggi, depositi e dintorni…percorso tra nuove regole e prassi di fatto alla luce del testo unico ambientale*" a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani, Diritto all'ambiente – Edizioni, 2007.

> *Secondo gli elementari principi della prudenza e diligenza che esonerano dalla colpa rilevante ai fini sanzionatori e secondo principio generale, desunto dalla normativa comunitaria, secondo cui tutti coloro che hanno a che fare con un rifiuto rispondono solidalmente del suo corretto smaltimento, appare logico che il produttore dei rifiuti è responsabile dello smaltimento degli*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

stessi e pertanto non può consegnarli a chicchessia senza accertarsi previamente che si tratti di un a ditta iscritta all'Albo, poiché solo l'iscrizione fa presumere che la ditta si attenga a regolari procedure di smaltimento e consente il controllo della P.A. sulla destinazione dei rifiuti stessi attraverso i registi di carico e scarico e gli altri adempimenti richiesti dalla legge. Pertanto, se si affidano i rifiuti a terzi per il trasporto e lo smaltimento, occorre accertarsi della esistenza dei requisiti formali del soggetto terzo incaricato. Dunque per evitare una "colpa inescusabile" va sottolineato che il produttore e il detentore dei rifiuti che consegnino tali materiali ad altri soggetti per il trasporto, devono esercitare la massima prudenza e diligenza nell'accertare il possesso delle abilitazioni necessarie e le qualità professionali del trasportatore.

Ovviamente tale obbligo incombe a chiunque venga comunque in possesso dei rifiuti E l'obbligo di accertare che lo smaltimento avvenga a norma di legge incombe su tutti i soggetti che, nel corso delle varie fasi, acquistano la disponibilità dei rifiuti: produttore, raccoglitore, detentore e trasportatore. Ciascuno di costoro deve accertare anche il soggetto a cui consegna successivamente i rifiuti sia in possesso della necessaria abilitazione e se non compie tale accertamento, e responsabile (quanto meno) a titolo di colpa per negligenza.

Va sottolineato che il D. Lgs. n. 152 del 2006 ha pienamente confermato all'art. 178, comma 3, il principio di corresponsabilizzazione generale, ed anzi lo ha anche maggiormente articolato nell'articolo 188, commi 2 e 3. Va sottolineato che l'ampiezza del principio di corresponsabilizzazione delineato dall'art. 178, comma 3, impone che il conferente si accerti, comunque non solo della legittimazione formale del trasportatore e del primo consegnatario (es: un centro di stoccaggio) ma anche di quella del destinatario finale dei suoi rifiuti.

Dunque, in caso di conferimento di rifiuti a terzi (diversi dal servizio pubblico), il produttore o il detentore dei rifiuti ha l'obbligo di accertarsi che chi li riceve sia regolarmente autorizzato (ovviamente per quel tipo di rifiuti); altrimenti, in caso di smaltimento o recupero senza autorizzazione (o iscrizione), si applicheranno le sanzioni dell'art. 256 non solo all'autore materiale dell'illecito ma anche, per concorso, al soggetto che gli abbia consegnato i rifiuti per lo smaltimento o per il recupero senza alcuna verifica sul possesso della prescritta autorizzazione (o iscrizione) in capo al destinatario.

Orbene, riteniamo che la Cassazione – con la sentenza in commento - ci conforti in questa nostra interpretazione…

Valentina Vattani

Pubblicato il 4 settembre 2007

In calce la motivazione integrale della sentenza della Cassazione

---

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.;

		UDIENZA PUBBLICA
Dott. ONORATO PIERLUIGI	- Presidente	- del 27/03/2007
Dott. MARMO MARGHERITA	- Consigliere	SENTENZA
Dott. IANNIELLO ANTONIO	- Consigliere	N. 00932/2007
Dott. MARINI LUIGI	- Consigliere	REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO GIULIO	- Consigliere	N. 021214/2006

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) ZANNATA RUGGERO N. IL 01/02/1938;

avverso SENTENZA del 02/11/2005 TRIB. SEZ. DIST. di MONTEBELLUNA;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNIELLO ANTONIO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G. D'Angelo,

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Udito il difensore Avv. ----

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 2 novembre 2005, il Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Montebelluna, ha condannato Ruggero Zanatta alla pena di 1.800 di ammenda (col beneficio della non menzione), avendolo riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 51, comma 1°, lett. a) del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (oggi art. 256, comma 1°, lett. a) del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152), per avere, in data 31 gennaio 2005, in concorso o comunque in cooperazione colposa con altri, nella qualità di legale rappresentante della Tecnica s.p.a., conferito, per il recupero, rifiuti speciali non pericolosi classificati coi codd. CE 070213, 160304 e 040109 (rispettivamente materiale plastico, rifiuti inorganici e rifiuti da confezionamento e finitura di pelli) alla GEO SERVIZI s.r.l., che non era autorizzata al recupero di tale tipologia di rifiuti.

Con atto di appello, qualificabile, alla stregua di quanto stabilito agli artt. 593, 3° comma e 568, 5° comma c.p.p., come ricorso per cassazione e quindi pervenuto alla Corte ai sensi dell'ultima parte dell'articolo da ultimo citato, l'imputato censura, a mezzo dei propri difensori, la predetta sentenza, deducendo:

1 – l'assenza di prova in ordine alla mancanza in capo alla s.r.l. Geo Servizi dell'autorizzazione al recupero e smaltimento dei rifiuti del tipo in esame. Ci sarebbe in atti invece la prova delle autorizzazioni al recupero dei rifiuti speciali non pericolosi di cui Geo servizi era munita e dalla stessa inviate a Tecnica.

2 – l'erronea applicazione della legge penale: sostiene infatti il ricorrente che l'art. l0 del D.Lgs n. 22/97 (ora 188 del D. Lgs. n. 152/06) impone al detentore o produttore di rifiuti che conferisce gli stessi a terzi per lo smaltimento o per il recupero l'onere di verificare che il terzo sia munito della prescritta autorizzazione, ma non anche di accertare l'eventuale esclusione dall'autorizzazione dell'uno o l'altro rifiuto. E nel caso in esame Geo servizi s.r.l. era sicuramente munita di autorizzazione al recupero, debitamente trasmessa alla Tecnica s.p.a.

Inoltre, il terzo comma dell'art. 10 citato, stabilisce che "*La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa... b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

ricevuto il formulario di cui all'art. 15 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ...", condizione che si era puntualmente verificata in ogni occasione di conferimento alla Geo Servizi s.r.l.

3 - la Geo Servizi s.r.l. riceveva rifiuti per il recupero dalla Tecnica s.p.a. e da altre numerose imprese di confezionamento del pellame della zona da molti anni, senza che si fosse verificato inconveniente o contestazione di sorta. Inoltre tale impresa forniva a quella rappresentata dal ricorrente una consulenza ambientale a tutto campo, financo provvedendo alla verifica e classificazione dei rifiuti, stilava il formulario dei rifiuti e fatturava regolarmente a Tecnica s.p.a. le prestazioni effettuate.

Da tutto ciò il giudice avrebbe dovuto desumere l'assenza dell'elemento soggettivo del reato e il non avere rilevato tale carenza costituirebbe un ulteriore vizio della sentenza.

4 – infine, in via gradata, il ricorrente censura l'omessa applicazione dell'esimente di cui all'art. 48 c.p..

Conclude pertanto chiedendo la riforma (*recte*, l'annullamento) della sentenza impugnata (senza rinvio) perché il fatto non sussiste o con altra formula ritenuta congrua.

All'udienza del 27 marzo 2007 le parti presenti hanno concluso come in epigrafe indicato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Quanto ai primi due motivi di ricorso, il Tribunale ha ritenuto sussistente la materialità del fatto contestato alla luce delle dichiarazioni del teste Ferdinando Santoro del Nucleo Operativo Ecologico dei carabinieri di Treviso il quale aveva riferito con assoluta certezza che la Geo Servizi, cui la Tecnica, come altre numerose imprese della zona di Montebelluna conferivano rifiuti, era fornita di una autorizzazione provinciale al recupero degli stessi, ma non per quanto riguarda le specifiche tipologie di rifiuto indicate nel capo di imputazione.

Il giudice ha pertanto correttamente ritenuto che il produttore di rifiuti risponda della contravvenzione di cui all'art. 51, primo comma del citato D. Lgs. n. 22, a titolo di concorso col soggetto ricorrente, nel caso in cui quest'ultimo risulti privo della prescritta autorizzazione al recupero.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Trattasi infatti di responsabilità personale per omesso controllo relativamente al possesso di tale autorizzazione, conseguente alla violazione dell'obbligo (e non solo onere in senso tecnico: *cfr*. il 2° comma dell'articolo l0 del D. Lgs. n. 22, ripreso anche al secondo comma dell'art. 188 del D. Lgs. n. l52/06) imposto al produttore di rifiuti, qualora decida di conferirli ad un terzo per lo smaltimento o il recupero, di rivolgersi a soggetto debitamente autorizzato (*cfr*. al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte citata nella sentenza di merito e riguardante la noma di legge in esame: Cass. 17 marzo 2003 n. 16016 - ud. del 19 febbraio 2003 – e 6 maggio 2004 n. 21588 - ud. 1° aprile 2004).

Tale responsabilità non è evidentemente esclusa dal fatto che il terzo sia munito di autorizzazione, ma relativamente a rifiuti diversi da quelli oggetto di conferimento, perché ciò si risolve nella mancanza di autorizzazione relativamente ai rifiuti conferiti; né si configura, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, come una inammissibile forma di responsabilità oggettiva, conseguendo viceversa alla negligenza nella verifica della esistenza di specifica autorizzazione.

Negligenza che il giudice di merito ha ritenuto non esclusa nel caso in esame dal fatto di essere l'imputato incorso in un errore scusabile sul fatto, eventualmente determinato dall'altrui inganno – come viceversa sostenuto negli altri motivi di ricorso.

Stante il carattere evidente e la natura elementare dell'adempimento richiesto, consistente nella acquisizione dal candidato ricevente dell'atto autorizzatorio e nella semplice lettura dello stesso, il Tribunale ha infatti in maniera non irragionevole valutato le circostante addotte dal ricorrente a sostegno della propria buona fede come non idonee ad escluderne la colpa.

Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso va pertanto respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2007.

Depositata in cancelleria l'11 maggio 2007

Il Consigliere relatore Il Presidente

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248